REGOLAMENTO (CEE) N. 644/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa i contingenti iniziali applicabili nel 1986 all'importazione in Portogallo di taluni prodotti della floricoltura provenienti dalle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 502/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli provenienti dalle isole Canarie [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 502/86, per ogni prodotto i contingenti iniziali devono essere fissati a un livello compreso tra lo 0,1 % e lo 0,5 % della produzione portoghese media, espressa in volume, registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche;

considerando che, se l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 502/86 viene applicato sulla base delle informazioni disponibili, i contingenti devono essere fissati ai livelli sottoindicati;

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 502/86, le autorità portoghesi devono comunicare alla Commissione tutte le informazioni relative alla gestione dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti iniziali che il Portogallo può applicare all'importazione di prodotti della floricoltura provenienti dalle isole Canarie sono fissati nell'allegato.

2. Per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986, il volume di tali contingenti è ridotto di un sesto.

Articolo 2

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, le autorità portoghesi comunicano alla Commissione, per ciascuno di tali prodotti, i quantitativi importati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Franz ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 49.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione della merci	Contingente iniziale per il 1986	
		in pezzi	in tonnellate
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:		
	ex D. altre:		
	— Rosai (1)	200	
	— Piante ornamentali (2)		0,2
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	A. freschi:		
	contingente totale:		
	— Rose	9 800	
	— Garofani	107 100	
	di cui:		
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre:		
	— Rose	3 200	
	— Garofani	35 500	

(1) Codice Nimexe 06.02-68.
(2) Codici Nimexe 06.02-96 e 06.02-99.